

ACC

10000/142/916

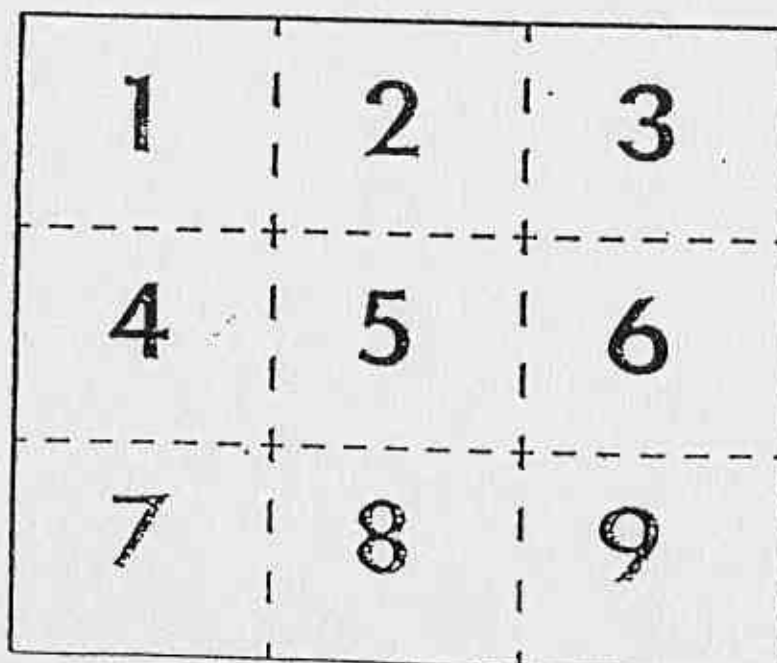
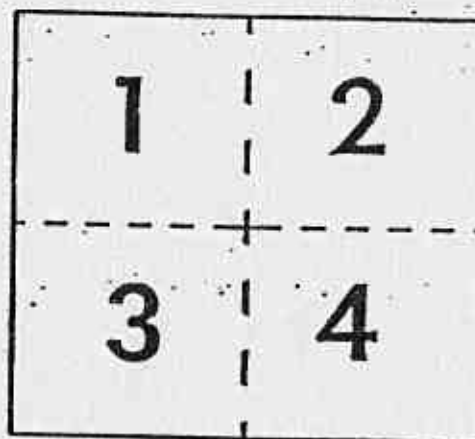
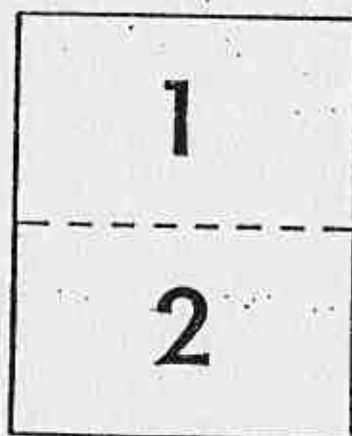
EMILIA RE
JUN., JULY

10000/142/916

EMILIA REGION, REGIONAL ORDERS
JUN., JULY 1945

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



ALLIED MILITARY GOVERNMENT

EMILIA REGION

Regional Order n. 2

Collection of Rough Rice

WHEREAS Article IV of General Order n. 40 of the Allied Military Government provides that the Consorzio Agrario is the sole agent for the purchase of cereals including rough rice.

AND WHEREAS the Ente Nazionale Risi is fully equipped for the amassing of rough rice

IT IS HEREBY ORDERED as follows:

1. - In respect to the collection, purchase and storage of rough rice the Ente Nazionale Risi shall be the agent of the Consorzio Agrario.
2. - No producer or holder of rough rice may sell or otherwise dispose of the same save to the said Ente Nazionale Risi.
3. - Any person other than the said Ente Nazionale Risi who buys or accepts delivery of any rough rice from a producer or holder thereof is guilty of an offence.
4. - The Ente Nazionale Risi is hereby authorized to purchase rough rice either on the premises of the Ente Nazionale Risi or on the premises of the producer or holder thereof.
5. - The producers of rough rice shall, after having made declarations to the Ente Nazionale Risi of the area of growing rice,

and of the production obtained, not

GOVERNO MILITARE

REGIONE EMILIA

Ordine Regionale n. 2

Ammasso di Riso

POICHÈ l'Art. IV dell'Ordine Militare Alleato stabilisce che il Consorzio Agrario è l'unico agente per l'acquisto dei cereali, ivi compreso il riso.

E POICHÈ l'Ente Nazionale Risi è pienamente attrezzato per l'ammasso del Riso

È ordinato quanto segue:

1. - L'Ente Nazionale Risi sarà l'unico agente per quanto concerne l'ammasso del Riso.
2. - Nessun produttore o detentore di Riso può cederlo salvo che a detto Ente.
3. - Chiunque all'infuori dell'Ente Nazionale Risi riceva la consegna di risone da un produttore o detentore è colpevole di reato.
4. - L'Ente Nazionale Risi è autorizzato a acquistare il risone sia presso i locali di ammasso che quelli del produttore o detentore.
5. - I risicoltori, dopo avere fatto dichiarazioni all'Ente Nazionale Risi della superficie investita a risicoltura e della produzione ottenuta, non

0500

RY GOVERNMENT

REGION

Order n. 2

of Rough Rice

General Order n. 40 of the Allied
that the Consorzio Agrario is the sole
is including rough rice.

e Nazionale Risi is fully equipped for

D as follows:

y purchase and storage of rough rice
ll be the agent of the Consorzio Agrario.
rough rice may sell or otherwise dispose
aid Ente Nazionale Risi.

said Ente Nazionale Risi who buys or
ough rice from a producer or holder
nce.

s hereby authorized to purchase rough
of the Ente Nazionale Risi or on the
or holder thereof.

rice shall, after having made declara-
nale Risi of the area of growing rice,
5. of the production obtained, not

GOVERNO MILITARE ALLEATO

REGIONE EMILIA

Ordine Regionale n. 2

Ammasso del Risone

POICHÈ l'Art. IV dell'Ordinanza Generale n° 40 del Governo
Militare Alleato stabilisce che il Consorzio Agrario è l'agente esclusi-
vo per l'acquisto dei cereali, ivi compreso il risone.

E POICHÈ l'Ente Nazionale Risi possiede la necessaria attrezza-
tura per l'ammasso del Risone

È ordinato quanto segue:

1. - L'Ente Nazionale Risi sarà il rappresentante del Consorzio Agra-
rio per quanto concerne l'ammasso, l'acquisto e l'immagazzinag-
gio del Risone.
2. - Nessun produttore o detentore di risone può venderlo o comun-
que cederlo salvo che a detto Ente Nazionale Risi.
3. - Chiunque all'infuori dell'Ente Nazionale Risi, acquisti o accetti
la consegna di risone da un produttore o detentore è colpevole
di reato.
4. - L'Ente Nazionale Risi è con la presente autorizzato ad acquistare
il risone sia presso i locali dell'Ente Nazionale Risi sia presso
quelli del produttore o detentore.
5. - I risicoltori, dopo avere fatto le denunce all'Ente Nazionale Risi
della superficie investita a risaia entro il 20 Luglio c. a. e della
produzione ottenuta entro il 20 Ottobre c. a. devono tenere il

premises of the producer or holder thereof.

5. - The producers of rough rice shall, after having made declarations to the Ente Nazionale Risi of the area of growing rice, not later than 20 July 1945, and of the production obtained, not later than 20 October 1945, retain custody of and responsibility for the same until it has been duly delivered to the Ente Nazionale Risi. The said rough rice shall be so delivered by the holders thereof immediately upon receipt of instructions from the Ente Nazionale Risi to that effect.
6. - It is expressly forbidden for any producer or holder to move from his premises any rough rice save for the purpose of delivering the same to the Ente Nazionale Risi.
7. - Any rough rice which is delivered to Ente Nazionale Risi and which is declared by the Ispettorato Agrario or the Ufficiale Sanitario to be unfit for human consumption may be released by the Ente Nazionale Risi for animal feeding.
8. - Save as herein varied all the provisions of General Order N. 40 respecting the amassing of rough rice shall be strictly observed.
9. - This order shall come into force in Each Province in Emilia Region on the 11 July 1945.

Dated: 8 July 1945

FLOYD E. THOMAS

Colonel, INF
Regional Commissioner
AMG Emilia Region

This Order was posted in

Comune on the

day of

1945.

quelli del produttore o dete

5. - I risicoltori, dopo avere fatto la dichiarazione della superficie investita a produzione di riso, entro il 20 luglio 1945, dovranno tenere in custodia e ne risponderanno fino a quando non sarà stato consegnato all'Ente Nazionale Risi. Il riso consegnato dai detentori non dovrà essere utilizzato in tal senso dall'Ente Nazionale Risi.
6. - È fatto espresso divieto ai risicoltori di muovere dai propri locali, tranne per la consegna all'Ente Nazionale Risi, qualsiasi quantità di riso.
7. - Il riso che, consegnato all'Ente Nazionale Risi, è dichiarato non adatto all'alimentazione umana dall'Ispettorato Agrario o dall'Ufficiale Sanitario, può essere rilasciato dall'Ente Nazionale Risi per l'alimentazione animale.
8. - Fatta eccezione per quanto variano le disposizioni dell'Ordinanza N. 40 del 1940, tutte le disposizioni dell'Ordinanza del riso, devono essere rigorosamente osservate.
9. - Questa ordinanza entra in vigore il 11 Luglio 1945.

Datato: 8 luglio 1945

Questo Ordine è stato affisso nel

oggi

holder thereof,

shall, after having made declaration of the area of growing rice, and of the production obtained, not retain custody of and responsibility for the rice, but shall deliver it duly delivered to the Ente Nazionale Risi. It shall be so delivered by the holders in compliance with the instructions from the Ente Nazionale Risi.

any producer or holder to move from the place for the purpose of delivering rice to the Ente Nazionale Risi.

delivered to Ente Nazionale Risi and the Ispettorato Agrario or the Ufficiale Sanitario. The rice for human consumption may be released by the Ispettorato Agrario for animal feeding.

provisions of General Order N. 40 of 1945 shall be strictly observed. This Order shall be in force in Each Province in Emilia Region.

FLOYD E. THOMAS

Colonel, INF
Regional Commissioner
AMG Emilia Region

Il risone deve essere consegnato all'Ente Nazionale Risi sia presso quelli del produttore o detentore.

5. - I risicoltori, dopo avere fatto le denunce all'Ente Nazionale Risi della superficie investita a risaia entro il 20 Luglio c. a. e della produzione ottenuta entro il 20 Ottobre c. a., devono tenere il risone in custodia e ne rispondono fino a che non sia stato debitamente consegnato all'Ente Nazionale Risi. Il risone deve essere consegnato dai detentori non appena essi abbiano ricevuto istruzioni in tal senso dall'Ente Nazionale Risi.
6. - È fatto espresso divieto ai produttori o detentori di trasferire il risone dai propri locali, tranne che per consegnarlo all'Ente Nazionale Risi.
7. - Il risone che, consegnato all'Ente Nazionale Risi, sia stato riconosciuto non adatto all'alimentazione umana o dall'Ispettorato Agrario o dall'Ufficiale Sanitario, può essere rilasciato dall'Ente Nazionale Risi per l'alimentazione del Bestiame.
8. - Fatta eccezione per quanto viene con la presente modificato tutte le disposizioni dell'Ordinanza Generale N. 40 relativa all'ammasso del risone, devono essere rigorosamente osservate.
9. - Questa ordinanza entra in vigore in ogni Provincia dell'Emilia Region il 11 Luglio 1945.

Datato: 8 luglio 1945

FLOYD E. THOMAS

Colonnello, INF
Commissario Regionale
AMG Regione Emilia

Questo Ordine è stato affisso nel Comune di _____

oggi

1945

day of

1945.

Allied Military Government

EMILIA REGION

ORDER

Because the actions and declarations of a few isolated individuals, communal Committees of Liberation, and other groups indicate that there is still some confusion in the minds of the people as to the nature of the present government in Emilia Region, and in order to clarify the situation and to inform all concerned and implement the agreement between the Supreme Allied Commander and the Committee of Liberation of Northern Italy,

It is ordered and declared that:

1. All decrees and orders heretofore made by the Committee of National Liberation of Northern Italy, the Regional Committee of Liberation, Provincial and Communal Committees of Liberation, or

Government SION

Governo Militare Al REGIONE EMILIA

ER

ORDINE

ated individuals, communal Committees of
ne confusion in the minds of the people as
and in order to clarify the situation and
between the Supreme Allied Commander and

declared that:

1

Committee of National Liberation of Northern
and Communal Committees of Liberation, or

Visto che le azioni e le dichiarazioni di pochi individui isolati, Comitati com
ed altri gruppi indicano che permane tuttora una certa confusione nell' opinio
natura dell' attuale governo nella Regione Emilia, ed allo scopo di chiarire la si
conoscenza di tutti gli interessati l'accordo intervenuto tra il Comandante Supren
tato di Liberazione Alta Italia nonchè mettere in esecuzione il detto accordo,

Si ordina e si dichiara che:

1. Tutti i decreti e gli ordini finora emanati dal Comitato di Liberazione
dal Comitato Regionale di Liberazione, dai Comitati di Liberazione provinciali e

Governo Militare Alleato

REGIONE EMILIA

ORDINE

Visto che le azioni e le dichiarazioni di pochi individui isolati, Comitati comunali di Liberazione, ed altri gruppi indicano che permane tuttora una certa confusione nell'opinione pubblica circa la natura dell'attuale governo nella Regione Emilia, ed allo scopo di chiarire la situazione e portare a conoscenza di tutti gli interessati l'accordo intervenuto tra il Comandante Supremo Alleato ed il Comitato di Liberazione Alta Italia nonchè mettere in esecuzione il detto accordo,

Si ordina e si dichiara che:

1. Tutti i decreti e gli ordini finora emanati dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, dal Comitato Regionale di Liberazione, dai Comitati di Liberazione provinciali e comunali, o da qual-

It is ordered and declared that:

1. All decrees and orders heretofore made by the Committee of National Liberation of Northern Italy, the Regional Committee of Liberation, Provincial and Communal Committees of Liberation, or any economic, financial, industrial, or other committees or agencies of the said Committees of Liberation, have ceased to have any legal effect from the time they were superseded by decrees or orders of the Allied Military Government affecting the same subject matter.
2. All appointments to office of whatever nature heretofore made by the said committees have been of no effect since the date of liberation, except where, as in most cases, they have been adopted by the Allied Military Government.
3. All decrees, orders or appointments purporting to have been made by said committees after the date of liberation have been null and void except when re-enacted by the Allied Military Government as its own acts.
4. Allied Military Government is the only government in Emilia, and is the only authority empowered to issue decrees and orders and to make appointments to public or other office. This authority, wherever practical, is delegated to the duly constituted Italian officials previously appointed by Allied Military Government, such as the Prefect, the Questori, and the Mayors of cities. All orders issued by Italian public officials affecting the civilian population will be issued only with the written approval of the appropriate officer of Allied Military Government.
5. The said Committees of Liberation and committees and other agencies thereof have, since the

0507

ared that:

1

Committee of National Liberation of Northern
Communal Committees of Liberation, or
agencies of the said Committees of
ne they were superseded by decrees or
ne subject matter.

before made by the said committees have
as in most cases, they have been adopted

have been made by said committees after
re-enacted by the Allied Military Govern-

ent in Emilia, and is the only authority
inments to public or other office. This
stituted Italian officials previously appoin-
e Questori, and the Mayors of cities. All
ian population will be issued only with the
ary Government.

es and other agencies thereof have, since the

Si ordina e si dichiara che:

1. Tutti i decreti e gli ordini finora emanati dal Comitato di Liberazione Nazi-
dal Comitato Regionale di Liberazione, dai Comitati di Liberazione provinciali e con-
siasì altro comitato economico, finanziario, industriale o di altro genere o ente dipen-
Comitati di Liberazione, cessano di aver effetto legale dal momento in cui sono sta-
creti od ordini del Governo Militare Alleato regolanti la stessa materia.

2. Tutte le nomine ad uffici di qualsiasi natura finora fatte dai predetti comita-
efficacia a cominciare dalla data della liberazione, a meno che non siano state, e
avviene, confermate dal Governo Militare Alleato.

3. Tutti i decreti, ordini o nomine fatti dai detti comitati dopo la data di libe-
e privi di effetto giuridico a meno che non vengano riemessi dal Governo Militar-
propri.

4. Il Governo Militare Alleato è il solo Governo in Emilia, ed è l'unica auto-
tere di emanare decreti ed ordini e di fare nomine ad uffici pubblici o di altra na-
possibile, tali poteri vengono delegati alle autorità italiane regolarmente nomina-
Governo Militare Alleato, come il Prefetto, i Questori, e i Sindaci delle città. Tu-
da funzionari italiani concernenti la popolazione civile saranno emanati solo con
del competente ufficiale del Governo Militare Alleato.

5. I detti Comitati di Liberazione e gli altri comitati ed enti dipendenti han-

Si ordina e si dichiara che:

1. Tutti i decreti e gli ordini finora emanati dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, dal Comitato Regionale di Liberazione, dai Comitati di Liberazione provinciali e comunali, o da qualsiasi altro comitato economico, finanziario, industriale o di altro genere o ente dipendente dai detti Comitati di Liberazione, cessano di aver effetto legale dal momento in cui sono stati sostituiti da decreti od ordini del Governo Militare Alleato regolanti la stessa materia.
2. Tutte le nomine ad uffici di qualsiasi natura finora fatte dai predetti comitati cessano di avere efficacia a cominciare dalla data della liberazione, a meno che non siano state, come generalmente avviene, confermate dal Governo Militare Alleato.
3. Tutti i decreti, ordini o nomine fatti dai detti comitati dopo la data di liberazione sono nulli e privi di effetto giuridico a meno che non vengano riemessi dal Governo Militare Alleato come atti propri.
4. Il Governo Militare Alleato è il solo Governo in Emilia, ed è l'unica autorità che abbia il potere di emanare decreti ed ordini e di fare nomine ad uffici pubblici o di altra natura. Dove questo è possibile, tali poteri vengono delegati alle autorità italiane regolarmente nominate ed incaricate dal Governo Militare Alleato, come il Prefetto, i Questori, e i Sindaci delle città. Tutti gli ordini emanati da funzionari italiani concernenti la popolazione civile saranno emanati solo con l'approvazione scritta del competente ufficiale del Governo Militare Alleato.
5. I detti Comitati di Liberazione e gli altri comitati ed enti dipendenti hanno funzionato a partire

authority, wherever practical, is delegated to the duly constituted Italian officials previously appointed by Allied Military Government, such as the Prefect, the Questori, and the Mayors of cities. All orders issued by Italian public officials affecting the civilian population will be issued only with the written approval of the appropriate officer of Allied Military Government.

5. The said Committees of Liberation and committees and other agencies thereof have, since the date of liberation, and will in the future, operate only as bodies advisory to Allied Military Government with respect to problems affecting the government, administration, economy and reconstruction of the region. Allied Military Government has in the past, and will continue in the future, to regard with deep respect and to give every consideration to, the recommendations of the said Committees of Liberation.

6. This order shall apply to, and be effective in, all the provinces in Emilia.

4 June 1945.

ALFRED C. BOWMAN, Colonel
Deputy Senior Civil Affairs Officer, Fifth Army
Regional Commissioner, Emilia Region

This Order was posted in the Comune on the day of 1945.

constituted Italian officials previously appointed, the Questori, and the Mayors of cities. All civilian population will be issued only with the Military Government.

committees and other agencies thereof have, since the day as bodies advisory to Allied Military Government, administration, economy and reconstruction past, and will continue in the future, to regard the recommendations of the said Committees

all the provinces in Emilia.

ALFRED C. BOWMAN, Colonel

Deputy Senior Civil Affairs Officer, Fifth Army
Regional Commissioner, Emilia Region

on the day of 1945.

possibile, tali poteri vengono delegati alle autorità italiane regolarmente no
Governo Militare Alleato, come il Prefetto, i Questori, e i Sindaci delle città
da funzionari italiani concernenti la popolazione civile saranno emanati solo
del competente ufficiale del Governo Militare Alleato.

5. I detti Comitati di Liberazione e gli altri comitati ed enti dipendenti
dalla data di liberazione e funzioneranno in avvenire solo come enti consu
Alleato per quanto concerne i problemi relativi al governo, all'amministr
ricostruzione della Regione. Il Governo Militare Alleato, come per il passato
massima considerazione ogni segnalazione dei detti Comitati di Liberazione.

6. Questo ordine sarà applicato e andrà in vigore in tutte le provincie

4 Giugno 1945.

ALFRED C. BOV

Sostituto Ufficiale Superiore
Commissario Regio

Questo Ordine è stato affisso nel Comune di il giorno

possibile, tali poteri vengono delegati alle autorità italiane regolarmente nominate ed incaricate dal Governo Militare Alleato, come il Prefetto, i Questori, e i Sindaci delle città. Tutti gli ordini emanati da funzionari italiani concernenti la popolazione civile saranno emanati solo con l'approvazione scritta del competente ufficiale del Governo Militare Alleato.

5. I detti Comitati di Liberazione e gli altri comitati ed enti dipendenti hanno funzionato a partire dalla data di liberazione e funzioneranno in avvenire solo come enti consultivi del Governo Militare Alleato per quanto concerne i problemi relativi al governo, all'amministrazione, all'economia ed alla ricostruzione della Regione. Il Governo Militare Alleato, come per il passato, continuerà a tenere nella massima considerazione ogni segnalazione dei detti Comitati di Liberazione.

6. Questo ordine sarà applicato e andrà in vigore in tutte le provincie dell' Emilia.

4 Giugno 1945.

ALFRED C. BOWMAN, Colonnello

Sostituto Ufficiale Superiore Affari Civili, Quinta Armata

Commissario Regionale, Regione Emilia

Questo Ordine è stato affisso nel Comune di il giorno 1945.

0512